

# TRIBUNALE DI BARI <u>SEZIONE STRALCIO</u> ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

## IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti della procedura n. XXXXXX; ha emesso la seguente

#### **ORDINANZA**

### Ritenuto che

- giova, in diritto, puntualizzare come "in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 19, lett. a, l. 24.12.1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n. 10484), dimostrandone le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762), e questo perchè il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi della pg, se svolti 1;
- la vicenda non beneficia di una relazione descrittiva del luogo del sinistro a firma delle forze dell'ordine, ma solo di una denuncia-querela contro ignoti, a firma dell'attore-danneggiato, presentata ai CC di Y ben due mesi dopo il sinistro <sup>2</sup>;
- la presenza di cd testimoni oculari, oltre a non essere attestata da pubblici ufficiali intervenuti nell'immediatezza del sinistro, viene rimessa quindi alle sole dichiarazioni di denuncia dell'attore, finanche contraddittorie (nella richiamata denuncia querela l'attore indica una sola testimone, minorenne, terza

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Invero, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Trib. Bari, sez. III, 10/04/2008, n. 917).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> doc. all. a, datato XXXXXX, nel fascicolo della compagnia convenuta.

trasportata nel veicolo condotto dall'attore medesimo, mentre nel successivo verbale di recezione e ratifica di querela <sup>3</sup> l'attore indica altri tre testimoni, ma si riserva in altro momento di segnalarne le generalità);

- non è noto, ad oggi, l'esito del procedimento penale eventualmente scaturito dalla suddetta denuncia-querela, non avendo l'attore prodotto o dedotto in merito alcunché;
- la dinamica del sinistro, come riferita in citazione, lascia infine intendere che fra l'autovettura condotta dall'attore e l'autovettura rimasta ignota non vi sia stato uno scontro, ma il veicolo attoreo avrebbe sbandato, uscendo fuori strada;
- i testimoni offerti dunque dall'attore potrebbero esporlo al rischio di non raggiungere una prova piena ed adeguata del sinistro, con l'ulteriore alea di un maggior costo da affrontare all'esito del giudizio (fase decisoria);

#### P.O.M.

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio,

# PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, l'abbandono della causa con spese legali a carico dell'attore, alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa ma applicati i minimi tariffari per la semplicità delle questioni e la contenuta fase istruttoria, nonché esclusa la fase decisoria non tenutesi,

# ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

## RINVIA

all'udienza del XXXXXX per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con espresso invito rivolto ai difensori delle parti di illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità dischiuse dalla presente ordinanza e di far comparire le parti stesse per la data del prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Modugno, XXXXXX.

IL GIUDICE

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> doc. all. b , datato XXXXXX, nel fascicolo della compagnia convenuta.